



SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecco dr. Enrico Manzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

, nato a il , residente a LIBERO PRESENTE'

Difeso di fiducia dall'Avv. Marco CASINI del Foro di Cremona

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 6 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 in riferimento all'art. 5 lett. D) perché, in qualità di titolare

somministrava per il consumo, come da analisi dei campioni prelevati, sostanze alimentari insudiciate o comunque nocive; in particolare veniva accertata la presenza di "AMAZ" (metabolita del furaltadone) in un campione di muscolo di vitello di razza frisone lavorato all'interno del suddetto macello.

Conclusioni delle parti:

il P.M.: VPO MASCARO : assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo ex art. 530/2 c.p.p.

la difesa: assoluzione con formula piena

Sent. N. 245 / 18

Reg. Gen. 393 / 17

R.N.R. 1546 / 16

R.Es.

Proc. Rep. LECCO

Camp.penale

N.

.....

.....

.....

Redatta scheda

Il.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SENTENZA

in data 02/03/18

depositata in cancelleria

il 14 MAR. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Rita Merlo



Tribunale di Lecco

§§§

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero ha promosso l'azione penale contro _____ chiedendo l'emissione di decreto penale per il reato indicato in rubrica; il GIP ha messo il decreto e l'imputato ha presentato tempestiva opposizione chiedendo di definire il giudizio con rito ordinario.

Sulle conclusioni delle parti il processo è stato definito con la lettura del dispositivo e la riserva dei motivi ai sensi dell'art. 544.3 cod. proc. pen.

Si espongono nel paragrafo seguente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

2. Motivi della decisione

_____, nell'ambito dei controlli "di routine" sulla carne degli animali macellati presso _____ - di cui l'imputato era legale rappresentante - i tecnici _____ procedevano al prelievo di un campione di muscolo di vitello per la ricerca dei metaboliti dei "nitro-furani".

Nello stesso verbale di campionamento si dava atto che la carne proveniva da un capo di razza frisona di proprietà della ditta _____ fornitore della _____

Il vitello era stato appena macellato dopo essere giunto in ditta _____, come risulta dalla "dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (mod. IV)" predisposto dall'allevatore e controfirmato dal trasportatore (doc. 1 Difesa).

Nella medesima dichiarazione il produttore certificava che i vitelli non erano stato trattati con alimenti o sostanze di cui è vietato l'impiego.

Agli atti è stata anche acquisita la fattura di vendita.

all'esito delle analisi di laboratorio _____

è risultato che la carne conteneva la sostanza denominata AMOZ (metabolita del furaltadone), di cui è vietato l'impiego nell'allevamento degli animali.

La teste _____ tecnica dell'Istituto, ha riferito che si tratta di un antibiotico vietato in ambito veterinario.

Le analisi di verifica _____ avevano confermato la presenza della sostanza e altre analisi erano state richieste dall'allevatore _____

SEZIONE PENALE



Tribunale di Lecco

L'imputato non ha negato il fatto, ma ha dichiarato che i vitelli erano stati acquistati, come da documentazione in atti, dall'allevatore

Ha poi fatto presente che, all'esito del referto di analisi, era stata immediatamente ritirata dal mercato la carne di vitello già commercializzata.

L'imputato ha anche riferito, come del resto risulta dai documenti, che i capi acquistati dall'allevatore, come da protocollo, erano stati immediatamente macellati subito dopo il loro arrivo in ditta: in effetti dalla citata "dichiarazione di provenienza" risulta che i vitelli erano partiti e dopo due ore erano giunti a destinazione presso

Il prelievo dal muscolo dell'animale macellato è stato eseguito alle _____ di quello stesso giorno.

§§§

I fatti sono pacifici e risultano ampiamente documentati.

L'imputato ha acquistato i vitelli contaminati _____ da un allevatore che ne aveva certificato la "regolarità" e li ha immediatamente macellati.

La presenza del metabolita proibito evidenzia, in effetti, che l'animale era stato contaminato dall'antibiotico per via alimentare o comunque mentre era in vita, in quanto la sostanza rinvenuta è, appunto, il prodotto del metabolismo avvenuto in un organismo vivente.

Non è pertanto possibile che la contaminazione sia avvenuta presso il macello dell'imputato.

L'imputato si è fidato legittimamente del suo allevatore, che è probabilmente il vero responsabile del reato.

Egli si è attenuto perfettamente alla normativa sull'acquisto dei capi da macellare e quindi non può rispondere del reato, nemmeno a titolo di colpa per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle specifiche discipline dettate in materia veterinaria ed alimentare.

Egli va pertanto assolto con formula piena per non avere commesso il fatto.

SEZIONE PENALE



Tribunale di Lecco

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve

dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Motivazione entro 30 giorni.

Revoca il D.P. n. 416/16

Lecco, 02.03.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rita Medo

Il Giudice
Enrico...